

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	M-UCA-05
	MODULO	
Decorrenza: 10.04.2022	Dichiarazione concernente il luogo di dimora di minorenni	Pagina 1 di 2

Dichiarazione concernente il luogo di dimora di figli minorenni, in caso di domicili separati dei genitori aventi l'autorità parentale congiunta, in osservanza dell'art. 301a¹ del Codice civile svizzero.

Questa dichiarazione ha validità unicamente se unita alla notifica di arrivo, di partenza, di cambio di indirizzo, secondo le disposizioni legali in vigore concernenti l'obbligo di notifica.

Dati dei detentori dell'autorità parentale

Cognome, nome e indirizzo completo	Data di nascita	Numero di telefono

Dati dei figli minorenni*

Cognome e nome	Data di nascita

*in caso di più di cinque figli minorenni vogliate utilizzare un altro formulario.

La persona sottoscritta, detentrica dell'autorità parentale, dichiara che la notifica di arrivo, di partenza, di cambio di indirizzo, del minore/dei minori sopra menzionato/i, **avviene con il consenso dell'altra persona detentrica dell'autorità parentale congiunta e che non vi sono altre misure di protezione, decise dal giudice o dall'autorità di protezione minori.**

La stessa attesta inoltre di aver preso atto del contenuto dell'art.301a¹ del Codice civile svizzero, riportato sul retro del presente formulario.

L'Ufficio Controllo Abitanti si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nel presente formulario.

La presente dichiarazione è facoltativa nel caso in cui entrambi i genitori si presentino personalmente e simultaneamente presso i nostri uffici.

Osservazioni:

Luogo e data: Firma:

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	M-UCA-05
	MODULO	
Decorrenza: 10.04.2022	Dichiarazione concernente il luogo di dimora di minorenni	Pagina 2 di 2

Estratto del Codice civile svizzero:

Art. 301a¹B. Contenuto / II. Determinazione del luogo di dimora

II. Determinazione del luogo di dimora

¹ L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.

² Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora:

a. il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o

b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali.

³ Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.

⁴ Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione.

⁵ Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori.

¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 357; FF **2011** 8025).